

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Roma, 22 marzo 2016

**Audizione presso la Commissione
Igiene e sanità del Senato**

**Disegno di legge n. 2224 recante
"Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"**

In qualità di Presidente dell'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti italiani Vi ringrazio per l'invito a questa audizione.

L'Associazione Associazione Nazionale Dentisti italiani conta ad oggi circa 24.000 iscritti che esercitano la professione odontoiatrica in regime libero professionale.

Agli associati, tutti medici dentisti ed odontoiatri, sarà, quindi, applicabile l'emananda legge.

A nome dell'Associazione, dichiaro preliminarmente che l'Associazione vede di buon auspicio una regolamentazione della responsabilità sanitaria, tenendo conto che in materia odontoiatrica il contenzioso con i pazienti ha visto numeri esponenziali crescenti nelle sedi giudiziarie: molto spesso con processi conclusi con l'accertamento del difetto di responsabilità ovvero con risarcimenti molto inferiori rispetto a quelli richiesti dai pazienti.

L'Associazione ha approfondito la tematica ed è consapevole del diritto vivente che si è formato sulla questione, anche e soprattutto con riferimento al requisito soggettivo della "colpa" che va a scandire la responsabilità.

Del resto, la Corte di Cassazione ha recentemente asserito che il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell'art. 3 della Legge Balduzzi¹, essendo il giudice comunque tenuto ad verificare se la specificità del quadro clinico del paziente imponga un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida².

La Corte di Cassazione, con la sua interpretazione nomofilattiva, ha, poi, disapplicato la Legge Balduzzi ritenendo che laddove la norma mantiene "fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.", debba essere interpretata nel senso che deve escludersi che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale³.

Più specificatamente, con riferimento alla responsabilità odontoiatrica, la Corte di Cassazione ha asserito che, in tale settore, non sussiste alcuna distinzione ai fini dell'onere della prova tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione tecnica di speciale difficoltà, rendendo inapplicabile anche la norma di cui all'art. 2236 c.c..

A.N.D.I.


Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F. 96238930588

Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02 30461050
Fax 02 30461006

¹ D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

² Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 22/04/2015, n. 24455; Cass. pen. Sez. IV, 19/01/2015, n. 130; Cass. pen. Sez. IV, 08/07/2014, n. 7346; Cass. pen. Sez. IV, 08/07/2014, n. 2168.

³ Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 17/04/2014, n. 8940, in Giur. It., 2014, 5, 1109



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale

COUNCIL OF
EUROPEAN DENTISTS



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F. 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

La giurisprudenza in tema di responsabilità odontoiatrica afferma, quindi, che per ogni "insuccesso" della prestazione (sia facile che difficile) incombe all'odontoiatra l'onere di provare che tale evento non era superabile con l'adeguata diligenza (in altri termini il fatto impeditivo del sua buona fede)⁴.

Nella prassi giurisprudenziale, quindi, l'odontoiatra già si deve difendere secondo il modello previsto dall'art. 2043 del codice civile, ma con una prescrizione decennale, anziché quinquennale della responsabilità.

In tale contesto ANDI ritiene che sia opportuno apportare una modifica al testo dell'art. art. 7 del Disegno di Legge in esame riguardante: *Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria*.

Lo studio odontoiatrico potrebbe essere sussunto sotto la fattispecie di "struttura sanitaria privata": si consideri che molti studi odontoiatrici italiani hanno la forma giuridica di associazione professionale, equiparata a persona giuridica distinta dagli associati.

Con la conseguenza che, laddove la prestazione odontoiatrica sia svolta, come accade nel 90% dei casi, da uno degli associati (che potrebbe essere qualificato da alcuni giudici come collaboratore della struttura) si determinerebbe una doppia via di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale): di fatto in capo ad un'unica struttura sanitaria privata e ciò andrebbe, in ultima analisi, ad inflazionare il contenzioso, con una dicotomica divisione dell'onere della prova.

Inoltre, nei termini in cui è concepita la norma attuale all'esame, essa potrebbe esporsi ad una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. tra il professionista dipendente di struttura sanitaria e quello che vi opera in regime indipendente. All'interno di una stessa categoria di iscritti ad uno stesso Albo si determinano due vie di responsabilità.

Pertanto, ANDI osserva che ogni sanitario dovrebbe essere sottoposto allo stesso regime di responsabilità civile.


Nell'ottica, poi, della *ratio* che ispira la futura legge e del concetto di "sicurezza sociale" ANDI considera che l'accertamento tecnico preventivo dovrebbe precedere anche l'eventuale azione penale.

Infatti, per stabilire la tipologia di responsabilità è necessario prima accertare il tipo di colpa (grave o lieve) in capo al sanitario eventualmente responsabile.

Si eviterebbe, in tal modo, la doppia via dello strumento processuale: in sede penale e civile.

Sotto altro profilo, ANDI fa presente che l'esame del diritto comparato del regime di responsabilità odontoiatrica, ha evidenziato come i modelli più virtuosi per arginare il contenzioso giudiziario siano quelli in cui, preventivamente, all'azione giudiziaria sia obbligatorio esperire l'azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

⁴ Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 19/09/2015, n. 18307.



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale

COUNCIL OF
EUROPEAN DENTISTS



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

ANDI propone, perciò, di emendare l'art. 12, prevedendo come pregiudiziale all'azione giudiziaria la richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazione e ciò anche prima della procedura prevista dall'art. 8.

Auspichiamo quindi che l'art. 12, comma 1, preveda che *"l'impresa di assicurazione debba avviare un procedimento pregiudiziale transattivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Entro quattro mesi l'impresa di assicurazione sarà poi tenuta ad inoltrare al danneggiato un'offerta, la cui accettazione varrebbe come transazione del sinistro. In caso di rifiuto il danneggiato potrà avviare la procedura dell'art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione), nella quale se l'offerta risulti manifestamente insufficiente, il giudice può condannare l'impresa di assicurazione al pagamento di una penale ulteriore rispetto al risarcimento"*.

L'auspicio è di ridurre le liti dinanzi all'autorità giudiziaria e sveltire, nell'ottica della sussidiarietà e della sicurezza sociale, il ristoro del danno.

ANDI auspica, infine, che venga esplicitato il testo del comma 3 dell'art. 11 (Estensione della garanzia assicurativa) nel senso che non può esservi azione di rivalsa laddove l'informazione e il consenso informato siano stati correttamente forniti al paziente.

Il Presidente Nazionale
Dott. Gianfranco Prada

3

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006



Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirenghi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

PRPOSTE DI EMENDAMENTI

Emendamento

Art. 7

Al comma 3 dopo le parole *“L’esercente la professione sanitaria”* eliminare le parole *“di cui ai commi 1 e 2”*.

Emendamento

Art. 8


Al Comma 1 dopo le parole *“Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia”* eliminare le parole *“di risarcimento del danno”*.

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. *“L’impresa di assicurazione deve avviare un procedimento pregiudiziale transattivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Entro quattro mesi l’impresa di assicurazione è tenuta ad inoltrare al danneggiato un’offerta, la cui accettazione vale come transazione del sinistro. In caso di rifiuto il danneggiato può avviare la procedura dell’art. 8, nella quale se l’offerta risulti manifestamente insufficiente, il giudice può condannare l’impresa di assicurazione al pagamento di una penale ulteriore rispetto al risarcimento”*.



Associata a:

ULTERIORE SUGGERIMENTI PER LA COMMISSIONE



European Regional Organisation
of the Federation Dentaria Internationalis

COUNCIL OF
EUROPEAN DENTISTS



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Al comma 1 dell'articolo 12 si suggerisce di chiarire il fatto che *il soggetto danneggiato debba agire direttamente prima di esperire la procedura di cui all'art. 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)*, L'obiettivo è quello di creare un filtro preventivo al contenzioso giudiziario.

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006